

Decreto n. 143 del 22 Gennaio 2019

Prosecuzione del termine contrattuale del Contratto d'appalto di cui al Rep.n. 0384 del 07/10/2015 per la vendita inclusa la rimozione (smontaggio, carico, trasporto, scarico) di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e Rurali Rimovibili (PMRR) provenienti dal Lotto 13 PMAR e dai Lotti 1-2-3-4 PMRR.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, che deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Tenuto conto che con l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

Considerato che la disciplina transitoria riferita all'applicazione della nuova disposizione legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche a fasi di procedimenti in corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora previste;

Dato atto che:

- con ordinanza n. 35 del 29/07/2015 avente ad oggetto la procedura in danno per la vendita inclusa la rimozione (smontaggio, carico, trasporto e scarico) di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e Rurali Rimovibili (PMRR), di cui al lotto 13 PMAR e ai lotti 1-2-3-4 PMRR e installati per far fronte alle emergenze abitative da imprese che non hanno esercitato l'obbligo di riacquisto, sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la vendita e rimozione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili e Rurali Rimovibili, secondo il criterio del massimo rialzo/miglior prezzo in favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, in aumento rispetto al prezzo posto a base della gara;
- è stata esperita la gara e, a seguito delle risultanze della stessa, è stata dichiarata, nell'apposito verbale di gara, l'aggiudicazione provvisoria alla Società F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A.;
- con decreto n. 1714 del 16/09/2015, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva;
- con Rep.n. 0384 del 07/10/2015 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, che prevedeva la consegna di tutti i moduli entro il 31/12/2018.

Considerato che:

- per motivi imprevedibili legati al processo di ricostruzione non è stato possibile procedere alla consegna di tutti i moduli entro il termine stabilito dal suddetto contratto;
- conseguentemente la F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A. non ha potuto procedere con lo smontaggio degli stessi;
- si rende necessario contrattualizzare la prosecuzione degli impegni contrattuali legati allo smontaggio sino alla scadenza dello stato di emergenza, ovvero fino al 31/12/2020.

Dato atto che il costo della prosecuzione per la Stazione Appaltante è pari a zero e che tutti gli oneri relativi alla prosecuzione riferiti allo smontaggio sono in capo alla F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A..

Preso atto che la verifica per il rinnovo del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006 (e con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 art. 80 non presenta le cause di esclusione ivi previste), è in corso da parte della Stazione Appaltante.

Tenuto conto che per come anticipato per le vie brevi e successivamente confermato con nota del 21/01/2019, assunta al Prot.n. PG/2019/84143 del 21/01/2019, la F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A. ha accettato la prosecuzione di che trattasi fino al 31/12/2020, senza nulla richiedere rispetto a quanto stabilito dal contratto principale.

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mauro Monti ha cessato l'attività di collaborazione con l'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 in data

31/12/2018, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengono assunte dall'Ing. Stefano Isler, già Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso.

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

- 1) che le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente richiamate sono parti integranti e sostanziali dello stesso;
- 2) di approvare la prosecuzione del termine contrattuale di cui al Rep.n. 0384/2015 sino alla scadenza dello stato di emergenza, ovvero fino al 31/12/2020;
- 3) di dare atto che non sussistono spese aggiuntive in quanto la F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati S.p.A. ha accettato la prosecuzione del contratto ed i conseguenti oneri, senza nulla richiedere rispetto a quanto stabilito dal contratto principale.
- 4) di dare atto che, a seguito della cessazione dell'attività di collaborazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mauro Monti con l'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 in data 31/12/2018, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengono assunte dall'Ing. Stefano Isler, già Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso.
- 5) di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna,

Stefano Bonaccini